

Sopprimerlo.

* **9. 43.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9. 3. Bindi, Burtone.

Sopprimere il comma 1.

9. 4. Bolognesi, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9. 5. Bindi, Burtone.

Sopprimere il comma 2.

9. 6. Labate, Bolognesi, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 2, sopprimere le parole: annualmente e per l'anno corrente.

* **9. 7.** Giacco.

Al comma 2, sopprimere le parole: annualmente, e per l'anno corrente.

* **9. 42.** Ercole, Cè, Sergio Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2002 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2002.

9. 8. Galeazzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: rendendo accessibili le motivazioni ed i criteri adottati in fase di redazione dello stesso come previsto dalla legge 7

agosto 1990, n. 241 ed attuata con decreto ministeriale 9 maggio 1995, n. 331 dal Ministero della Salute.

9. 9. Giacco.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono rese accessibili le motivazioni e i criteri adottati in fase di redazione dell'elenco, come previsto dal decreto ministeriale 9 maggio 1995 n. 331 del Ministero della Salute, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. 44. Ercole, Cè, Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9. 10. Bindi, Burtone.

Sopprimere il comma 3.

* **9. 11.** Bolognesi, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Sopprimere il comma 3.

* **9. 12.** Giordano, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, sostituire le parole: La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 è effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia *con le seguenti:* Per quanto concerne i medicinali diversi da quelli di cui al comma 5, la redazione dell'elenco di farmaci di cui al comma 2 è effettuata determinando un prezzo di rimborso sulla base dei criteri di costo-efficacia.

9. 15. Nicola Rossi, Benvenuto.

Al comma 3, sostituire le parole da: sulla base *fino alla fine del comma con le seguenti:* , per quanto concerne i medicinali diversi da quelli di cui al comma 5, determinando un prezzo di rimborso sulla

base dei criteri di costo/efficacia applicati a classi ATC non superiori al IV livello, in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.

9. 13. Alberto Giorgetti, Leo, Giulio Conti.

Al comma 3, sostituire le parole da: dei criteri di costo-efficacia *fino a:* di finanza pubblica *con le seguenti:* del criterio delle categorie terapeuticamente omogenee.

9. 18. Bolognesi, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, sostituire le parole da: dei criteri di costo efficacia *con le seguenti:* del criterio delle categorie terapeuticamente omogenee

* **9. 14.** Alberto Giorgetti, Leo, Giulio Conti.

Al comma 3, sostituire le parole: dei criteri di costo efficacia *con le seguenti:* del criterio delle categorie terapeuticamente omogenee.

* **9. 16.** Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Pistone, Buemi, Cima.

Al comma 3, sostituire le parole: dei criteri di costo efficacia *con le seguenti:* del criterio costo-beneficio all'interno delle categorie terapeutiche omogenee.

9. 45. Ercole, Cè, Sergio Rossi.

Al comma 3, dopo le parole: sulla base dei criteri *aggiungere le seguenti:* previsti

dalla legge istitutiva del Prontuario terapeutico nazionale nonché sulla base dei criteri.

9. 17. Bolognesi, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, sostituire le parole da: di costo-efficacia *fino a:* di finanza pubblica *con le seguenti:* previsti dalla legge istitutiva del Prontuario terapeutico nazionale.

9. 19. Labate, Bolognesi, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, sostituire le parole: costo-efficacia *con le seguenti:* costo-beneficio.

* **9. 46.** Ercole, Cè, Sergio Rossi.

Al comma 3, sostituire le parole: costo-efficacia *con le seguenti:* costo-beneficio.

* **9. 20.** Giacco.

Al comma 3, dopo le parole: costo-efficacia *aggiungere le seguenti:* applicati a classi ATC non superiori al IV livello.

9. 21. Bolognesi, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 3, dopo le parole: costo-efficacia *aggiungere le seguenti:* e sulla entità degli effetti secondari indesiderati.

9. 22. Galeazzi, Lumia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I farmaci che all'interno delle categorie terapeutiche hanno un rapporto costo-beneficio meno favorevole vengono rimborsati fino alla concorrenza del prezzo stabilito per il prodotto con il miglior rapporto costo-beneficio.

9. 47. Ercole, Cè, Sergio Rossi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine dell'immissione in commercio dei farmaci OTS è istituita una Commissione di valutazione tecnico-scientifica presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario e composta da esperti medici o farmacologi espressione delle Regioni e del Ministero della Salute.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli

enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

9. 23. Fioroni.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli

acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9. 28. Bindi, Burtone.

Sopprimere il comma 4.

* **9. 25.** Labate, Nicola Rossi, Bolognesi, Battaglia, Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Pistone, Buemi, Maura Cosutta, Lettieri.

Sopprimere il comma 4.

* **9. 27.** Alberto Giorgetti, Leo, Conti.

Sopprimere il comma 4.

* **9. 48.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9. 30. Bindi, Burtone.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. L'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, è ridotta di 40,8 milioni di euro per l'anno 2002 e di 40,8 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 29. Bolognesi, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: i medicinali aggiungere la seguente: bioequivalenti.

9. 32. Giacco.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: forma farmaceutica aggiungere le seguenti: indicazione terapeutica.

9. 33. Giacco.

Al comma 5, capoverso, dopo le parole: via di somministrazione aggiungere la parola: farmacocinetica.

9. 34. Giacco.

Al comma 5, capoverso, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti: e tecnologia.

9. 35. Giacco.

Al comma 5, capoverso, dopo la parola: rilascio aggiungere la seguente: biodisponibilità.

9. 36. Giacco.

Al comma 5, dopo le parole: ciclo distributivo regionale aggiungere le seguenti: fatto salvo il principio dell'equivalenza terapeutica nel caso in cui il medicinale corrispondente al prezzo più basso del prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo non possa essere prescritto al

paziente perché allergico a determinate sostanze od interferente con altri medicinali di cui è stata prescritta l'assunzione; in tal caso il medico prescrittore attesta la necessità terapeutica dell'utilizzazione del farmaco diverso, mediante comunicazione alla regione, la quale ne dispone la piena rimborsabilità.

9. 37. Labate, Bolognesi, Battaglia, Maura Cossutta, Benvenuto, Michele Ventura, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 5, capoverso, aggiungere in fine le parole: , di biotecnologia e di indicazione terapeutica.

* **9. 31.** Alberto Giorgetti, Leo, Giulio Conti.

Al comma 5, capoverso aggiungere in fine le parole:, di biotecnologia e di indicazione terapeutica.

* **9. 38.** Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Pistone, Buemi, Cima.

Al comma 5, capoverso aggiungere in fine le parole: e di biotecnologia.

9. 39. Nicola Rossi, Benvenuto.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole: o brevetti che ne modifichino la modalità di rilascio.

9. 40. Giacco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel caso in cui la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda, il Ministro della salute, avvalendosi di una apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale e della CUF valuta l'entità dell'eccedenza per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessa-

rie. Qualora alla fine dell'anno si registri una spesa superiore ai limiti previsti, le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza. Il calcolo dell'eccedenza è effettuato regione per regione tenuto conto della quota dell'onere attribuibile a ciascuna regione in base alla popolazione residente ponderata secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro previa intesa conferenza permanente Stato-regioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in

violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

9. 41. Bindi, Burtone.

CAPO V

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN AGRICOLTURA

ART. 10.

(Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

10. 1. Morgando.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: delle costruzioni aggiungere le seguenti: dei trasporti.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 2. Maurandi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: delle trasformazione dei prodotti aggiungere le seguenti: dell'agricoltura.

10. 3. Nicola Rossi, Benvenuto, Rava, Rossiello.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: delle Regioni Abruzzo e Molise.

10. 14. Sergio Rossi, Polledri, Cè, Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: Abruzzo e Molise

Conseguentemente:

al medesimo capoverso 1:

a) al primo periodo sostituire le parole da: nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

b) sopprimere il terzo periodo

al capoverso 1-ter sopprimere le parole: ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione

delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

10. 4. Morgando.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le istanze respinte per esaurimento dei fondi stanziati vengono inserite,

secondo l'ordine cronologico di arrivo, in un elenco valido ai fini dell'acquisizione del beneficio per l'anno successivo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposi-

zioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

10. 5. Morgando, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 con la parola e.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: predetta Carta con le seguenti: Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

10. 6. Nicola Rossi, Benvenuto, Visco, Michele Ventura, Barbieri, Agostini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies.

10. 7. Nicola Rossi, Benvenuto Visco, Michele Ventura, Barbieri, Agostini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: la ripartizione regionale degli stessi aggiungere le seguenti: , degli ammortamenti, delle cessioni e delle dissemissioni previste.

10. 15. Leo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: un'istanza con le seguenti: una dichiarazione

Conseguentemente:

al medesimo periodo sostituire le parole: medesima istanza con le seguenti: medesima dichiarazione.

al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

1-ter. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è

comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più fruire del credito d'imposta per l'anno cui si riferisce il decreto stesso.

10. 8. Nicola Rossi, Benvenuto, Visco, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Agostini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per avvio dell'investimento si intende il verificarsi per la prima volta degli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, lettere a) e b), del Tuir ovvero, nell'ipotesi in cui risultino previsti degli astati avanzamento dei lavori, dell'accelerazione del primo stato di avanzamento dei lavori.

10. 16. Leo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter dopo le parole in via telematica, aggiungere le seguenti: la concessione o.

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del medesimo capoverso.

10. 9. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10. 10. Nicola Rossi, Benvenuto, Visco, Michele Ventura, Barbieri, Agostini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché del comma 2, si applicano agli investimenti per i quali successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si vengono a realizzare per la prima volta le condizioni di cui all'articolo 75, comma 2, lettere a) e b) del Tuir ovvero, nell'ipotesi in cui risultino previsti contrattualmente degli stati avanzamento dei lavori, si verifica

l'accettazione del primo stato avanzamento dei lavori. Se il contribuente dimostra, sulla base di elementi certi o precisi o mediante autocertificazione, che l'investimento è stato avviato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, allo stesso si applicano le regole ed i criteri previsti dalla precedente disciplina normativa.

10. 17. Leo.

Al comma 3, dopo le parole: lettere a) e b) del comma 1 aggiungere le seguenti: nonché del comma 2.

10. 18. Leo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli investimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano soggetti alla disciplina precedente, anche se il momento considerato fiscalmente rilevante ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione avviene dopo l'entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 11. Maurandi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le istanze escluse per esaurimento di fondi sono ammesse al beneficio per l'anno successivo. A tal fine l'Agenzia delle entrate cura la redazione di una graduatoria delle istanze, secondo l'ordine

cronologico di presentazione. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 50 milioni di per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 12. Maurandi.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può destinare una quota fino a 100 milioni di euro per l'anno 2002 e 200 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle disponibilità, aumentate per l'anno 2002 e per l'anno 2003 di importi corrispondenti, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 28 ottobre 2001, n. 383, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 2004.

10. 13. Nicola Rossi, Barbieri, Visco, Michele Ventura, Benvenuto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di rendere più efficaci gli interventi a favore del sistema produttivo nazionale, nonché l'azione delle imprese situate nelle aree svantaggiate, il Ministero delle attività produttive è auto-

rizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di *capital venture* nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

10. 15. Raisi, Saia, Fatuzzo.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis 1. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è incrementato della somma di 250 milioni di euro, finalizzati alla copertura delle domande degli incentivi di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, pervenute al 31 dicembre 2001, fino ad esaurimento della somma medesima.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 20,417 milioni di euro per l'anno 2002, e a 229,58 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede per l'anno 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » del Ministero delle Attività Produttive (accantonamento per interventi vari), e per l'anno 2003 mediante l'utilizzo dei fondi previsti nel Fondo unico incentivi alle imprese private all'articolo 52 della legge 448/98, recante « Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ».

10. 01. Villetti.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis (Prestito d'onore). — 1. Sono stanziati 250 milioni di euro a sostegno delle misure straordinarie per la promo-

zione del lavoro autonomo nel Mezzogiorno di cui all'articolo 9-septies 1. 608/1996.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle dispo-

zioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

10. 02. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro.

ART. 11.

(Contributi per gli investimenti in agricoltura).

Al comma 1, dopo le parole: in tutto il territorio nazionale aggiungere le seguenti: fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006,.

* **11. 1.** Nicola Rossi, Visco, Michele Ventura, Rava, Rosiello.

Al comma 1, dopo le parole: in tutto il territorio nazionale, aggiungere le seguenti: fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006,.

* **11. 2.** Marcora.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai sensi di ogni altro regime di aiuto regionale o nazionale autorizzato.

11. 3. Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito anche alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione di opere di raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio dei fondi agricoli e di capienza inferiore ai 2000 metri cubi.

11. 4. Nicola Rossi, Benvenuto Visco, Michele Ventura, Barbieri, Agostini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le tipologie degli investimenti ammissibili del contributo di cui al comma 1 nonché le modalità di verifica della loro compatibilità con il regolamento (CE) n. 1257/99 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

11. 18. Leo.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 secondo i criteri di ammissibilità ed i requisiti di compatibilità stabiliti con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto dall'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.

* **11. 6.** Rava, Rosiello, Nicola Rossi, Benvenuto, Michele Ventura.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 secondo i criteri di ammissibilità ed i requisiti di compatibilità stabiliti con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto dall'articolo 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000.

* **11. 7.** Marcora.

Al comma 3, sostituire le parole da: a valere sui bandi emanati dalle regioni fino alla fine del comma, con le seguenti: con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10.

11. 8. Nicola Rossi, Benvenuto, Rava, Rosiello.

Al comma 3, sopprimere le parole: e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato.

11. 9. Nicola Rossi, Benvenuto, Rava, Rosiello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel qual caso potranno godere del credito d'imposta per la parte di investimento ancora non realizzato alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nuovi investimenti realizzati da imprese non comprese nel comma precedente, anche superiori a 25 milioni di euro per i quali dovrà essere prevista specifica notifica alla Commissione Europa, possono accedere al presente regime esclusivamente se rispondenti alle indicazioni e alle limitazioni, riferite alle tipologie di investimento, ammissibili riportate nei POR o nei PRS delle regioni e delle province autonome corrispondenti per territorio o se realizzati attraverso altri regimi di aiuto regionali o nazionali autorizzati.

11. 10. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel qual caso potranno godere del credito d'imposta per la parte di investimento ancora non realizzato alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nuovi investimenti anche se realizzati da imprese non comprese nel comma precedente sono ammessi esclusivamente se rientrano nei limiti massimi di

investimento aziendale previsti dai POR e PRS regionali o da altri regimi di aiuto regionale o nazionale autorizzati.

11. 11. Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nel qual caso potranno godere del credito d'imposta per la parte di investimento ancora non realizzato alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nuovi investimenti anche se realizzati da imprese non comprese nel comma precedente sono ammessi esclusivamente se rientrano nei limiti massimi di investimento aziendale previsti dai POR e PSR regionali.

11. 12. Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Per le imprese agricole di cui al comma 1, per nuovi investimenti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, esclusi i costi relativi all'acquisto di « mobili e macchine ordinarie di ufficio » di cui alla tabella approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i « coefficienti di ammortamento », destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, così come definiti dal Regolamento (CE) n. 1257/99, e dai Piani di sviluppo rurale delle regioni e province autonome, anche riguardo all'intensità di aiuto assegnato.

4-bis. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'articolo 60 della legge 12 dicembre 2001 n. 488, le parole « e alle imprese agricole di cui al comma 1 » sono soppresse.

11. 13. Sedioli, Preda, Rava, Rossiello, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 155 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 « Devoluzione di proventi » – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2002, mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2002 dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.

* **11. 14.** Marcora.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 155 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per

l'anno 2002 e 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo in parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 « Devoluzione di proventi » – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2002, mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2002 dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.

* **11. 15.** Nicola Rossi, Rava, Rosiello, Benvenuto, Michele Ventura.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti di spesa pari a 170 milioni di euro per l'anno 2002 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2002 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 6.12.7. « Devoluzione di proventi » – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.

11. 16. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2005 e 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli stanziamenti di cui al presente articolo sono destinati agli investimenti localizzati nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano in base alla ripartizione percentuale approvata con Deliberazione CIPE 21 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000.

11. 19. Leo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 85 milioni di euro con le seguenti: 175 milioni di euro.

Conseguentemente al medesimo comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 75 milioni di euro con le parole: 155 milioni di euro e le parole: 10 milioni di euro con le parole 20 milioni di euro.

11. 17. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Lettieri, Santagata, Morgando.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – 1. In favore delle aziende zootecniche in Sicilia sono concessi 5 milioni di euro per l'anno 2002 per fronteggiare l'emergenza lingua blu. A favore delle aziende zootecniche comprese quelle agro pastorali in Sicilia sono concessi contributi una tantum per l'acquisto di